

ATTO COSTITUTIVO SPAZIO APERTO ODV

In data odierna, mercoledì 17 giugno 2026, in Carnate (Mb) via Dante 15 presso lo St.Ass.Carzaniga-Angelino-Stucchi, si sono riuniti i seguenti cittadini:

- **Paolo Strina**, nato a Milano (MI) il 6.4.1960; residente in via Roma 37, 23875 Osnago (LC); CF: STRPLA60D06F2050
- **Maria Franca Ballocco**, nata a Cuneo (CN) il 29.7.1960; residente in via Roma 37, 23875 Osnago (LC); CF: BLLMFR60L69D205U
- **Antonietta Mondello**, nata a S.Angelo di Brolo (ME) il 15.4.1957; residente in via Galvani 10, 23875 Osnago (LC); CF: MNDNNT57D55I283H
- **Giulio Cainelli**, nato a Zurigo (Svizzera) il 24.10.1959; residente in via San Francesco n. 7, 23807, Merate (LC); CF: CNLGLI59R24Z133M
- **GianLuigi Brivio**, nato a Lecco (CO) il 9.5.1958; residente in via Verdi 1, 23875 Osnago (LC); CF: BRVGLG58E09E507Y
- **Simona Toselli**, nata a Monza (MI) il 4.7.1970; residente in via Monza 38, 23870 Cernusco Lombardone (LC); CF: TSLSMN70L44F704U
- **Michele Ciarla** nato a Ripabottoni (CB) l'8.4.1954; residente in via Parrocchia 8, 20886 Aicurzio (MB); CF: CRLMHL54D08H311U

per costituire un'associazione senza scopo di lucro, con qualifica di "Ente del Terzo Settore, sezione Organizzazione di Volontariato" ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), denominata **"SPAZIO APERTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**.

I presenti chiamano a fungere da Presidente dell'Assemblea Paolo Strina e da Segretario Giulio Cainelli che accettano l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'associazione non riconosciuta orientata a svolgere attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare:

Spazio Aperto si propone di aprire e gestire luoghi di incontro gratuiti per associazioni, gruppi informali e più in generale cittadini dove sia possibile organizzare mostre, presentazioni, piccoli concerti, riunioni associative, laboratori e corsi, attività per i piccoli e altro ancora. Si tratta di luoghi dove possano nascere progetti di interesse civico, incontri tra persone, scambi culturali e occasioni di collaborazione tra le associazioni. Scopo dei progetti è rafforzare o riattivare la coesione civica, stimolare il dibattito informato e consapevole tra i cittadini, la crescita della responsabilità civile.

In generale Spazio Aperto intende gestire spazi dedicati alla Comunità il più possibile secondo i criteri del decalogo per gli spazi di comunità redatto da Elena Granata (come espressi nella pubblicazione "Quando lo spazio genera comunità" della Fondazione Comunitaria del Lecchese), cioè creare e gestire spazi

1. Accessibili: privi di barriere fisiche, economiche o simboliche.
2. Accoglienti: capaci di far sentire chiunque a casa, valorizzando le persone.
3. Flessibili: con spazi che si trasformano per incontri, studi e cura.
4. Connessi: intrecciati alla vita del quartiere e ai bisogni reali.
5. Partecipati: la comunità ha voce nella governance e nella programmazione.
6. Generativi: officine che stimolano nuove relazioni e opportunità.
7. Inclusivi: danno protagonismo a tutte le differenze di generazione, cultura e abilità.
8. Sostenibili: solidi sul piano ambientale ed economico con modelli solidali.
9. Gratuiti: orientati alla mutualità, oltre la logica meramente contabile.

10. Gioiosi: luoghi familiari in cui tornare volentieri.

Ma anche

11. Aperti all'inatteso: pronti a rispondere a ciò che non è progettabile.

L'Associazione vuole dare spazio a tutte le persone che, condividendo i valori statuari, vogliono proporsi per l'arricchimento culturale, informativo e sociale della comunità. L'Associazione ha carattere territoriale (provincia di Lecco), fa riferimento ai principi che sono alla base della Costituzione della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza e della Carta dei Diritti dell'Uomo.

Spazio Aperto si propone di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita civile, la protezione degli strati deboli della società, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, le attività per la difesa dei diritti civili, lo sviluppo della cultura e la partecipazione reale dei cittadini alla vita pubblica, il supporto alle nuove generazioni sin dalla nascita.

La vita dell'Associazione è caratterizzata dalla disponibilità al dialogo e al confronto e dalla massima trasparenza. L'Associazione si riserva il diritto di negare l'utilizzo degli spazi per iniziative non coerenti con i suoi valori, in particolare la cultura della Pace, la risoluzione pacifica dei conflitti, il contrasto alle parole d'odio, la solidarietà, la difesa dei più deboli, l'antifascismo, l'antirazzismo e la difesa dei diritti delle donne e delle minoranze.

Spazio Aperto intende collaborare con altre associazioni con una logica di compartecipazione ai progetti, sia nella fase ideativa che in quella realizzativa.

L'Associazione può inoltre fungere da braccio strumentale del Fondo Portaverta costituito il 22 gennaio 2024 presso la Fondazione Comunitaria Lecchese e quindi può collaborare alla realizzazione degli scopi del fondo:

"Il Fondo è finalizzato al sostegno di progetti e iniziative di utilità sociale nel territorio di riferimento della Fondazione Comunitaria del Lecchese e più specificamente:

- vuole favorire percorsi di formazione e di studio ma anche l'avvio di attività lavorative per giovani in condizione di fragilità e svantaggio personale, economico e sociale;

- si propone di sostenere la collaborazione delle piccole associazioni in attività che creino coesione sociale, incentivando il sorgere di nuove iniziative a favore dei cittadini (in particolare dei soggetti più fragili), dell'ambiente, dell'apprendimento delle nuove tecnologie e di tutto quanto possa migliorare la vita delle comunità"

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281

- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso



- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dello Statuto (che si riporta in allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale), che dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. È vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa.

L'Associazione è denominata "Spazio Aperto Organizzazione di Volontariato" in sigla "Spazio Aperto OdV", ha sede a Osnago (LC), in via Roma 6 ed ha durata a tempo indeterminato. La qualifica e l'utilizzo della locuzione di "Organizzazione di Volontariato" e/o dell'acronimo "OdV", anche nella denominazione, potrà e dovrà avvenire solo a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del RUNTS.

Considerato che L'Associazione assumerà la qualifica di OdV attraverso l'iscrizione nel RUNTS, si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo, nella registrazione del presente atto, considerata l'agevolazione prevista dall'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), (secondo quanto anche interpretato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate dell' 1 agosto 2011 n. 58 in materia di esenzione dall'imposta di registro per le ODV non ancora iscritte nei relativi registri).

L'Associazione non ha fini di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Le attività, il funzionamento degli organi sociali e le altre norme che regolano la vita dell'Associazione sono stabiliti dallo Statuto che viene allegato al presente atto costitutivo.

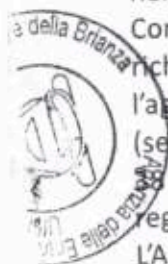
L'Assemblea dei soci fondatori provvede all'elezione dei membri del primo Consiglio Direttivo che resterà in carica per tre esercizi.

Vengono eletti all'unanimità:

- **Paolo Strina** Presidente e Legale Rappresentante
- **Maria Franca Ballocco**: VicePresidente
- **Antonietta Mondello**: Tesoriera e Segretaria
- **Giulio Cainelli**: Consigliere
- **GianLuigi Brivio**: Consigliere
- **Simona Toselli**: Consigliera
- **Michele Ciarla**: Consigliere

Gli eletti dichiarano di accettare la carica.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.



I fondatori stabiliscono che la quota associativa per il primo anno è pari a 20 (venti) Euro.
Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2026.

Carnate, 17 giugno 2026

Firme dei soci fondatori

Paolo Strina



Maria Franca Ballocco



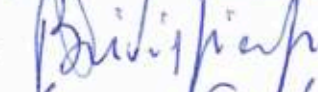
Antonietta Mondello



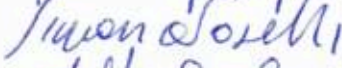
Giulio Cainelli



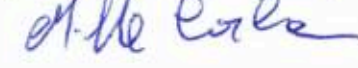
GianLuigi Brivio



Simona Toselli



Michele Ciarla



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Monza e Brianza
Ufficio Territoriale di Vimercate
Registrato addi al
N° 189 Serie 3
Versati €



16 LUG. 2026

Su delega del Direttore Provinciale
Antonello Frongia
IL FUNZIONARIO
Pietro Malaspina



STATUTO SPAZIO APERTO ODV

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore o CTS), l'associazione denominata: "**Spazio Aperto**". L'Associazione assume automaticamente la denominazione "**Spazio Aperto Organizzazione di Volontariato**", in sigla "**Spazio Aperto OdV**", solo a seguito e in costanza di iscrizione al RUNTS. L'Associazione utilizzerà tale indicazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2) SEDE LEGALE E DURATA

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Osnago (LC) all'indirizzo che, ai fini dell'iscrizione al RUNTS, si indica in via Roma n.6.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia, pluralismo, uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di genere, come anche previsto dalla Costituzione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

ART. 4) FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi avvalendosi di prestazioni in modo prevalente di volontari propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare:

Spazio Aperto si propone di aprire e gestire luoghi di incontro gratuiti per associazioni, gruppi informali e più in generale cittadini dove sia possibile organizzare mostre, presentazioni, piccoli concerti, riunioni associative, laboratori e corsi, attività per i piccoli e altro ancora. Si tratta di luoghi dove possano nascere progetti di interesse civico, incontri tra persone, scambi culturali e occasioni di collaborazione tra le associazioni. Scopo dei progetti è rafforzare o riattivare la coesione civica, stimolare il dibattito informato e consapevole tra i cittadini, la crescita della responsabilità civile.

In generale Spazio Aperto intende gestire spazi dedicati alla Comunità ispirandosi ai criteri del *Decalogo per gli spazi di comunità* redatto da Elena Granata (come espressi nella pubblicazione "Quando lo spazio genera comunità" della Fondazione Comunitaria del Lecchese), cioè creare e gestire spazi

1. **Accessibili:** privi di barriere fisiche, economiche o simboliche.



2. **Accoglienti:** capaci di far sentire chiunque a casa, valorizzando le persone.
3. **Flessibili:** con spazi che si trasformano per incontri, studi e cura.
4. **Connessi:** intrecciati alla vita del quartiere e ai bisogni reali.
5. **Partecipati:** la comunità ha voce nella governance e nella programmazione.
6. **Generativi:** officine che stimolano nuove relazioni e opportunità.
7. **Inclusivi:** danno protagonismo a tutte le differenze di generazione, cultura e abilità.
8. **Sostenibili:** solidi sul piano ambientale ed economico con modelli solidali.
9. **Gratuiti:** orientati alla mutualità, oltre la logica meramente contabile.
10. **Gioiosi:** luoghi familiari in cui tornare volentieri.

Ma anche

11. **Aperti all'inatteso:** pronti a rispondere a ciò che non è progettabile.

L'Associazione vuole dare spazio a tutte le persone che, condividendo i valori statuari, vogliano proporsi per l'arricchimento culturale, informativo e sociale della comunità. L'Associazione ha carattere territoriale (provincia di Lecco), fa riferimento ai principi che sono alla base della Costituzione della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza e della Carta dei Diritti dell'Uomo.

Spazio Aperto si propone di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita civile, la protezione degli strati deboli della società, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, le attività per la difesa dei diritti civili, lo sviluppo della cultura e la partecipazione reale dei cittadini alla vita pubblica, il supporto alle nuove generazioni sin dalla nascita.

La vita dell'Associazione è caratterizzata dalla disponibilità al dialogo e al confronto e dalla massima trasparenza. L'Associazione si riserva il diritto di negare l'utilizzo degli spazi per iniziative non coerenti con i suoi valori, in particolare la cultura della Pace, la risoluzione pacifica dei conflitti, il contrasto alle parole d'odio, la solidarietà, la difesa dei più deboli, l'antifascismo, l'antirazzismo e la difesa dei diritti delle donne e delle minoranze.

Spazio Aperto intende collaborare con altre associazioni con una logica di compartecipazione ai progetti, sia nella fase ideativa che in quella realizzativa.

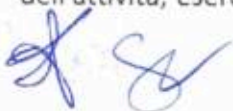
L'Associazione può inoltre fungere da braccio strumentale del Fondo Portaverta costituito il 22 gennaio 2024 presso la Fondazione Comunitaria Lecchese e quindi può collaborare alla realizzazione degli scopi del fondo:

"Il Fondo è finalizzato al sostegno di progetti e iniziative di utilità sociale nel territorio di riferimento della Fondazione Comunitaria del Lecchese e più specificamente:

- vuole favorire percorsi di formazione e di studio ma anche l'avvio di attività lavorative per giovani in condizione di fragilità e svantaggio personale, economico e sociale;
- si propone di sostenere la collaborazione delle piccole associazioni in attività che creino coesione sociale, incentivando il sorgere di nuove iniziative a favore dei cittadini (in particolare dei soggetti più fragili), dell'ambiente, dell'apprendimento delle nuove tecnologie e di tutto quanto possa migliorare la vita delle comunità".

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017:

- **a) Interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- **d) Educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- **e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente** e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,



nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281

- **f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- **i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- **k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;**
- **l) Formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- **u) Beneficenza, sostegno a distanza**, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate
- **v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.**

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 5) VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, di terzi, fatto comunque salvo quanto previsto nei limiti e nelle forme stabiliti dal Codice del Terzo Settore e s.m.i.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.



Nell'Associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Possono far parte dell'Associazione, oltre alle persone fisiche, anche altri Enti del Terzo Settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero totale degli associati e che dichiarino nella domanda di ammissione di:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) il pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie attività;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATO

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, indirizzo e-mail a cui ricevere tutte le comunicazioni sociali
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.



ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di associato si perde per recesso, morte o scioglimento dell'ente, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa (morosità), per esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 25 del D. Lgs. n. 117/2017

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto a essere candidati alle cariche associative.

All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti, bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione, determinandone previamente il numero e deliberando se nominare anche le cariche associative o demandare questo compito allo stesso Consiglio come stabilito dal penultimo comma del successivo art. 17
- c. eleggere e revocare, se presenti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale ed eventuali altri organi sociali;
- d. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- e. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;
- h. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- i. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione
- j. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno otto giorni prima in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

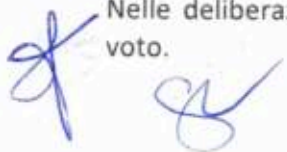
ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.



L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto.

L'Assemblea degli associati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice civile.

Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno o in una delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un da un minimo di tre fino a un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea degli associati e resta in carica per tre esercizi.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti. Se la graduatoria è esaurita o inesistente, l'assemblea provvede all'elezione del membro da sostituire. Il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l'intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

In occasione di ogni elezione del Consiglio, l'Assemblea degli associati ne delibera preliminarmente il numero e delibera se provvedere anche alla nomina delle relative cariche (Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso Consiglio. Nel caso in cui l'Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Clausola di Coordinamento: In virtù del legame di supporto istituzionale, alle riunioni del Consiglio Direttivo sono ammessi a partecipare come **invitati permanenti i membri del Comitato d'Indirizzo del Fondo Portaverta**. Tali invitati hanno diritto di parola per garantire l'allineamento con le finalità del fondo, ma non hanno diritto di voto.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
- f. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- g. delibera circa l'ammissione e l'espulsione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea degli associati);
- h. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- i. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- j. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- k. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.



ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, sempre comunque con mezzi che permettano di accertare l'effettiva ricezione dell'avviso, rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, e in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi e i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere affidate alla stessa persona.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 24.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, co. 7 del CTS.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 24) RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. dai contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi, nello svolgimento di attività di interesse generale e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- g. dalle entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. dalle altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione;
- i. dai proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 26) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati
- Registro dei volontari
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dall'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo



dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi ed entrate siano inferiori a 300.000 euro (o al diverso limite previsto dalla normativa vigente) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale – secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

ART. 29) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Il rendiconto della raccolta pubblica occasionale di fondi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, sarà depositato nel RUNTS nella pratica di deposito del bilancio di esercizio.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO AD ALTRE ODV

ART. 30) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati.

ART. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRE ODV

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altre OdV (o ETS) salva diversa destinazione imposta dalla legge, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.



Su delega del Direttore Provinciale
Antonello Frongia
IL FUNZIONARIO
Pietro Malaspina

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Monza e Brianza
Ufficio Territoriale di Vimercate

Registrato addi al

N° 189 Serie 3

Versati €

16 LUG. 2026

[Handwritten signatures and stamps]

Registrazione di Atto Privato

Il 16/07/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TPM , serie 3 , numero 189

data di stipula: 17/06/2026

ident.vo telematico: TPM26L000189000EE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: STRPLA60D06F2050

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

04308670134	STRPLA60D06F2050			
-------------	------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: